



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CPU J59J16000760006

Seminario

La nuova modulistica regionale semplificata

La nuova modulistica standardizzata in materia di edilizia

a cura di Laura Casanova

Bari, 18 luglio 2017

Sala Conferenze (V piano), Regione Puglia, Via G. Gentile n. 52

I TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL NUOVO ORDINAMENTO NAZIONALE E REGIONALE

Legge Delega "MADIA": 7 agosto 2015 n. 124

"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

I decreti attuativi dell'art.5 della legge 7 agosto 2015, n.124

"legge Madia", hanno la finalità di garantire a cittadini e imprese:

- Certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività e sui regimi ad essa applicabili
- Tempi certi
- Un unico sportello a cui rivolgersi
- Modulistica unificata

Si tratta di una serie di misure di semplificazione che:

- Attuano i principi di liberalizzazione e di semplificazione
- Rafforzano, sviluppano e assicurano effettività a disposizioni già presenti nel nostro ordinamento (in materia di SCIA, silenzio assenso e sportello unico) stabilendo tempi certi, decisioni sicure e responsabilità definite.

I TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL NUOVO ORDINAMENTO NAZIONALE E REGIONALE

Legge Delega "MADIA": 7 agosto 2015 n. 124

"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

La legge n. 124/2015 ha conferito, con l'articolo 5, una delega polivalente volta – sulla base dei principi di cui allo stesso articolo 19 (e al successivo articolo 20) della legge n. 241, dei principi europei in tema di accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – alla:

1. "PRECISA INDIVIDUAZIONE" DEI PROCEDIMENTI OGGETTO DI SCIA, SILENZIO ASSENSO, COMUNICAZIONE PREVENTIVA ED AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

È stata data attuazione alla delega con l'adozione del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126 (cd. SCIA 1)

2. "INTRODUZIONE DELLA "DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITÀ NON ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA

È stata data attuazione alla delega con l'adozione del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (cd. SCIA 2)


Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (SCIA 1)

- ✓ Individua la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- ✓ definisce, inoltre, le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla Pubblica Amministrazione.
- ✓ disciplina la predisposizione di **moduli unificati e standardizzati** che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali"
- ✓ **obbligo per le PA di pubblicare i moduli sul sito istituzionale**
- ✓ **divieto di richiesta di ulteriori documenti se già in possesso della PA, pena illecito disciplinare**



Decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126 (SCIA 1)

Modalità di presentazione delle istanze e segnalazioni



**Alla
presentazione
dell'istanza
viene rilasciata
una ricevuta**

**La ricevuta vale
come
comunicazione
di avvio del
procedimento**

**La ricevuta
contiene
l'indicazione della
PA competente,
l'oggetto del
procedimento, il
nome del
responsabile del
procedimento e il
termine di
conclusione del
procedimento**

I TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL NUOVO ORDINAMENTO NAZIONALE E REGIONALE

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(SCIA 2)

- **Riordino della normativa contenuta nel DPR 380/2001 (TU edilizia) con particolare riferimento ai titoli e agli atti legittimanti la realizzazione degli interventi edilizi, eliminando la Denuncia di inizio attività (DIA) sostituita dalla SCIA e dalla CIL;**
- **Mappatura degli adempimenti amministrativi delle diverse attività nei campi dell'edilizia, del commercio e dell'ambiente, per garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale.** E' stata effettuata un'intera ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, con le eventuali concentrazione di regimi. Vengono inoltre definiti, per le attività soggette a permesso di costruire, SCIA, CILA e attività libera, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o di assenso comunque denominati.

Tabella A di cui all'art.2 definisce:

•nella sezione II "Edilizia" la mappatura riguarda gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, gli altri adempimenti successivi all'intervento edilizio per un totale di 105 attività (comprendenti gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili);

•la tabella può essere periodicamente aggiornata

I TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL NUOVO ORDINAMENTO NAZIONALE E REGIONALE

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(SCIA 2)

La tabella A è costituita da quattro colonne:

- a) il tipo di attività;
- b) il regime amministrativo corrispondente **(CILA, SCIA, SCIA alternativa al PdC, attività edilizia libera)**;
- c) la concentrazione dei regimi amministrativi, che indica la modalità di presentazione delle istanze, segnalazioni, comunicazioni, nonché i titoli di legittimazione necessari per svolgere una determinata attività;
- d) i riferimenti normativi.



#	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59	Interventi edili riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 – Allegato I, attività categorie B e C
60	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	CILA/SCIA più autorizzazione /silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
61	Interventi edili che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
62	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010

I TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL NUOVO ORDINAMENTO NAZIONALE E REGIONALE

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(SCIA 2)

➤ Le procedure edilizie:

ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA



non servono le comunicazioni! .

Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettivi e esigenze contingenti e temporanee

SCIA

SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

PERMESSO DI COSTRUIRE

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)

Titoli abilitativi
edilizi



I TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL NUOVO ORDINAMENTO NAZIONALE E REGIONALE

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(SCIA 2)

- Il certificato di agibilità viene sostituito dalla **segnalazione certificata di agibilità**
- La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestate mediante la presentazione di una SCIA allo Sportello unico
- Il **termine** entro il quale è necessario presentare la Scia rimane invariato rispetto sia alla normativa vigente (entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori) sia alla tipologia di interventi per i quali è necessaria l'agibilità (di nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni e interventi su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, ecc.)

I TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL NUOVO ORDINAMENTO NAZIONALE E REGIONALE

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(SCIA 2)

Il decreto prevede l'adozione di un **glossario unico** che elenchi le principali opere edilizie e individui per ciascuna di esse la categoria d'intervento alla quale appartiene e il conseguente regime giuridico.

Con il glossario, da emanare con un decreto del MIT, i cittadini potranno conoscere agevolmente quale titolo abilitativo è necessario per realizzare lo specifico intervento edilizio che li interessa.

L'ACCORDO SULLA MODULISTICA

Con l'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017,
è stata raggiunta l'**intesa su moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilate.**

Gli accordi riguardano la standardizzazione delle informazioni e **sono pensati per essere utilizzati in modalità telematica e non in forma tradizionale cartacea.** I moduli, infatti, devono prevedere tutte le possibili opzioni, ma il cittadino o l'impresa vedranno solo quelle che li riguardano. I quadri riepilogativi della documentazione potranno essere generati in automatico.

L'ACCORDO SULLA MODULISTICA

I moduli sono stati adottati ai sensi dell'articolo 2, co. 1 del d.Lgs.30 giugno 2016, n. 126 il quale prevede che le amministrazioni statali: *«[...] adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni [...] nonché della documentazione da allegare».*

Le Regioni adeguano entro il **20 giugno 2017**, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili.

I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica entro e non oltre il **30 giugno 2017** pubblicandola sui propri siti istituzionali.

Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli

MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA

Attività edilizie

1. Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
 2. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
 3. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire
 4. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettivi e esigenze contingenti e temporanee
- Soggetti coinvolti - allegato comune a CILA, SCIA e CIL
5. Comunicazione di fine lavori
 6. Segnalazione certificata di inizio attività



MODELLI
EDILIZIA

Permesso di costruire,
SCIA, Super-DIA,
CIL e CILA

NOVITA' PIU' IMPORTANTI NELL'EDILIZIA



NON POSSONO PIÙ ESSERE RICHIESTI DATI E ADEMPIMENTI CHE DERIVANO DA PRASSI AMMINISTRATIVE, MA NON SONO ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività Commerciale.

SONO STATE ELIMINATE TUTTE LE ESPRESSIONI DEL TIPO «AI SENSI DELLA LEGGE»

È stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge laddove erano previste formule del tipo «dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. X della legge XX», che rendevano difficilmente conoscibile per l'impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere.

ORGANIZZAZIONE DEI DATI

I moduli della SCIA

Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in **due sezioni**.

La prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.).

La seconda parte è riservata alla **relazione di asseverazione del tecnico**: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l'acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata).

Infine **una lista di controllo**: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere generato "in automatico" dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari. Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

I moduli della CILA e dell'Agibilità

I modulo della CILA e quello dell'agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l'asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo).

Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).

Gli altri moduli

Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l'inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.

L'allegato soggetti coinvolti

Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i "soggetti coinvolti" e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

La nuova modulistica standard adottata dalla Regione Puglia

Con **determina del dirigente della Sezione Urbanistica n. 32 del 20 giugno 2017**, pubblicata sul BURP n. 72 suppl. del 22.06.2017, sono stati approvati i moduli unificati e standardizzati, **editabili**, di cui all'Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 (allegati quale parte integrante del provvedimento) adeguati alle normative regionali. In particolare la modulistica riguarda:

A. Comunicazione inizio lavori asseverata - CILA

B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire

B1. Segnalazione certificata di inizio attività'

- SCIA - parte del titolare
- Relazione di asseverazione
- Quadro riepilogativo della documentazione

B2. Segnalazione certificata di inizio attività' alternativa al permesso di costruire

- SCIA alternativa al permesso di costruire- parte del titolare
- Relazione di asseverazione
- Quadro riepilogativo della documentazione

C. Comunicazione inizio lavori (per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni)

D. Soggetti coinvolti (comune ai moduli CILA, SCIA, SCIA alternativa al p.d.c., comunicazione di inizio lavori (per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee)

F. Segnalazione certificata per l'agibilità

- Segnalazione certificata per l'agibilità
- Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato
- Soggetti coinvolti

Si rammenta che secondo quanto disposto dalla Conferenza Unificata le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di pubblicare la suddetta modulistica sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche.

La nuova modulistica standard adottata dalla Regione Puglia: B-SCIA ORDINARIA/ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

SCIA - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

•Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

- dati geometrici dell'immobile oggetto dell'intervento
- Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia
- Barriere architettoniche
- Sicurezza degli impianti
- Consumi energetici

•Prevenzione incendi

•Amianto

•Conformità igienico-sanitaria

•Interventi strutturali e/o in zona sismica

ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI E ISTANZE

•Tutela dall'inquinamento acustico

- Produzione di materiali di risulta

Tutela dall'inquinamento acustico

7.3 non rientra nell'ambito dell'applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997

7.4 rientra nell'ambito dell'applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997

7.5 si allega apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente in acustica, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, n.3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico")

LR n. 3/2002

→ "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"

Interventi strutturali e/o in zona sismica

che l'intervento

12.3 non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale

12.4 prevede opere che non richiedono il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco:

12.4.1 "A1" PUNTO

12.4.1 "A2" PUNTO

→ DGR 3 giugno 2010, n. 1309

La nuova modulistica standard adottata dalla Regione Puglia: **B-SCIA ORDINARIA/ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE** SCIA - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE (ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

- **Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica**
- **Bene assoggettato a tutela PPTR**
- Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale
- Bene in area protetta
- Bene sottoposto al Piano Comunale dei Tratturi

TUTELA ECOLOGICA

- Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico
- Bene sottoposto a vincolo idraulico
- Zona di conservazione "Natura 2000"
- Fascia di rispetto cimiteriale
- Aree a rischio di incidente rilevante
- Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia
- Altri vincoli di tutela ecologica

TUTELA FUNZIONALE

Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture

ASSEVERAZIONE

La nuova modulistica standard adottata dalla Regione Puglia: B-SCIA ORDINARIA/ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE SCIA - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

13) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica⁵

che l'intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),

- 13.1 non ricade in zona sottoposta a tutela
- 13.2 ricade in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, allegato A e art. 4.
- 13.3 ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e
- 13.3.1 è compreso fra gli interventi definiti nell'allegato A del d.P.R. n. 31/2017, e
 si allega attestazione che l'intervento è eseguito nel rispetto delle NTA del PPTR
- 13.3.2 è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017, e
 si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
- 13.3.3 è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e
 si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- 13.4 la relativa autorizzazione è stata ottenuta con prot. _____
in data [][][][][][][][][] rilasciata da _____

La nuova modulistica standard adottata dalla Regione Puglia:

C- COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

PER OPERE DIRETTE A SODDISFARE OBIETTIVE ESIGENZE CONTINGENTI E TEMPORANEE E AD ESSERE IMMEDIATAMENTE RIMOSSE AL CESSARE DELLA NECESSITÀ E, COMUNQUE, ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI

DATI DEL TITOLARE

- titolarità dell'intervento
- opere su parti comuni o modifiche esterne
- comunicazione l'inizio dei lavori
- localizzazione dell'intervento
- altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere presentate contestualmente alla comunicazione di inizio lavori
- impresa esecutrice dei lavori
- rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- rispetto della normativa sulla privacy
- Quadro Riepilogativo della documentazione

La nuova modulistica standard adottata dalla Regione Puglia:

E. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

- *dati del titolare*
- *dati della ditta o società*
- *dati del procuratore/delegato*
- *dati identificativi dell'immobile*
- *quadro riepilogativo della documentazione*

La nuova modulistica standard adottata dalla Regione Puglia:

F - SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ

(art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n.241)

- *dati del titolare*
- *dati della ditta o società*
- *dati del procuratore/delegato*
- *dati identificativi dell'immobile*

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

DATI DEL TECNICO

- 1) Sicurezza degli impianti
- 2) Sicurezza statica e sismica
- 3) Prestazione energetica degli edifici (d.lgs. n. 192/2005)
- 4) Barriere architettoniche
- 5) Documentazione catastale
- 6) Toponomastica

*DICHIARAZIONI, AI FINI DELL'AGIBILITÀ, SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA
NORMATIVA REGIONALE*

ALTRE SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI

- 7) Prevenzione incendi
- Impianto di ascensori o montacarichi

Rapporti del D.Lgs.222/2016 con la normativa regionale pugliese

Il D.Lgs.222/2016, determina modifiche ad una pregressa produzione legislativa regionale che andrebbe coordinata, anche a mezzo di interventi legislativi di integrazioni e modifica.

In particolare, alle Regioni ordinarie è rimasta salva la facoltà di:

- esercitare la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibile dalle disposizioni contenute nel testo unico (art.2, DPR 380/01);
- sono tenute ad adeguarsi ai regimi indicati nella tabella A del D.Lgs.222/2016, ma possono garantire livelli ulteriori di semplificazione, nel rispetto delle tutele determinate dal medesimo decreto;
- disciplinare le modalità per l'effettuazione dei controlli anche a campione e prevedendo sopralluoghi.



MODELLI
EDILIZIA

Permesso di costruire,
SCIA, Super-DIA,
CIL e CILA

Rapporti del D.Lgs.222/2016 con la normativa regionale pugliese

L'elenco delle disposizioni regionali in materia di DIA e di certificazione di agibilità da modificare sono:

- **legge regionale 7 aprile 2014, n.12** "Disposizioni in materia di **certificato di agibilità**, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"

Esiste in tal senso una proposta di legge all'esame della Quinta Commissione consiliare regionale (proposta dei Consiglieri regionali Colonna, Amati, Vizzino e altri)

Rapporti del D.Lgs.222/2016 con la normativa regionale pugliese

L'elenco delle disposizioni regionali in materia di DIA e di certificazione di agibilità da modificare sono:

- **legge regionale 30 luglio 2009, n.14** "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"
 - **Art.3 co. 1 bis "Interventi straordinari di ampliamento"**: *L'incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 400 m³ a condizione che l'intero edificio, a seguito dell'intervento di ampliamento, raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n.13 (norme per l'abitare sostenibile), e si doti della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità;*
 - **Art.4 co. 4 bis "Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione"**: *L'incremento volumetrico previsto al presente articolo si applica a condizione che la ricostruzione venga realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n.13 (norme per l'abitare sostenibile). A tal fine, l'edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla L.R. n.13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità;*
 - **Art. 7 co.1 "Tempi e titoli abilitativi"**: *Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzabili solo se la **DIA** o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire risultano presentate, complete in ogni loro elemento, entro il 31 dicembre 2017."*

Rapporti del D.Lgs.222/2016 con la normativa regionale pugliese

➤ **legge regionale 10 dicembre 2012, n. 39** "Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà"

▪ **Art. 5 co. 2 "Modalità di intervento"**: *Gli interventi di realizzazione di verande solarium, o comunque comportanti aumento di volumi o superfici utili, sono assoggettati a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Alla denuncia di inizio attività devono essere allegati, oltre alla documentazione già prevista dalla vigente normativa: a) una certificazione medica rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l. 104/1992, della persona ivi residente; b) una relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza; c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.*

➤ **legge regionale 21 ottobre 2008, n.31** "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale"

Rapporti del D.Lgs.222/2016 con la normativa regionale pugliese

- **legge regionale 21 ottobre 2008, n.31** "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale"
 - **Art.3 "Denunce di inizio attività"**: *Nella **DIA** i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli artt.46, come modificato dall'art.49 del testo uico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con DPR 28 dicembre 2000, n.445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.*

Rapporti del D.Lgs.222/2016 con la normativa regionale pugliese

- **legge regionale 29 luglio 2008, n.21 “Norme per la rigenerazione urbana”**
 - **Art. 7-bis co. 2 “Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione delle volumetrie”:**
 1. *I comuni possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da rimuovere in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine, approvano piani urbanistici esecutivi che prevedono la delocalizzazione delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione in area o aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.*
 2. *Per incentivare gli interventi di cui al comma1, il piano urbanistico esecutivo può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del 35 per cento di quella preesistente purché sussistano le seguenti condizioni:*
 - omissis -
 - g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile). A tal fine, l'edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge **prima del rilascio del certificato di agibilità.** - omissis -*

Rapporti del D.Lgs.222/2016 con la normativa regionale pugliese

- **legge regionale 29 luglio 2008, n.21 “Norme per la rigenerazione urbana”**
 - **Art. 7-ter co. 3 “Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali”**
 1. *Per favorire interventi di riqualificazione di aree urbane degradate, i comuni possono individuare ambiti del territorio comunale ove è consentita la sostituzione, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, di singoli edifici destinati alla residenza o a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all’esigenza di migliorare la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di assicurare il risparmio delle risorse energetiche e idriche, di ridurre il consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma*
 - omissis -
 3. *Ferme restando le condizioni di cui al comma 2 [misura premiale del 10% della volumetria edificata preesistente] il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 35 per cento della volumetria dell’edificio esistente:*
 - omissis -
 - c) *di un ulteriore 5 per cento qualora l’edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 4 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e si doti della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge **prima del rilascio del certificato di agibilità.*** – omissis -

Rapporti del D.Lgs.222/2016 con la normativa regionale pugliese

- **legge regionale 29 luglio 2008, n.21 "Norme per la rigenerazione urbana"**
 - **Art. 7 quinquies, co. 4 e 8** "Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione di edifici"
 - omissis -
 - 3. *Gli interventi di cui agli articoli 7 ter (demolizione e ricostruzione di edifici residenziali) e 7 quater sono realizzabili mediante (DIA), ai sensi dell'articolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n 301, o, in alternativa, mediante permesso di costruire.*
 - omissis -
 - 8. *Gli immobili interessati dagli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7 quater devono risultare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con r.d. 1572/1931. Per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del r.d.l. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge 1249/1939, **devono essere presentate idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale prima della presentazione della DIA o dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire.***

Rapporti del D.Lgs.222/2016 con la normativa regionale pugliese

- **legge regionale 1 febbraio 2007, n. 1, co. 4** "Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007) – Modifiche e integrazioni"
 - 4. *Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla **Denuncia inizio attività (DIA)** la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire, l'adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o **alla DIA** la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno.*

- **legge regionale 11 agosto 2005, n. 9, co. 3** "Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica"
 - 3. *Ferme restando le propedeutiche procedure di valutazione ambientale ai sensi della l.r. 11/2001, l'installazione di impianti di produzione di energia eolica di piccola taglia, così come definiti dal comma 1, sono assoggettati a un regime autorizzativo semplificato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), **consistente nella Denuncia di inizio attività (DIA) ex DPR 6 giugno 2001, n. 380** e s.m.i., costituente titolo abilitativo, ai fini degli adempimenti in materia di edilizia e di energia, sostitutivo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.*

Rapporti del D.Lgs.222/2016 con la normativa regionale pugliese

Inoltre, il **certificato di agibilità** viene richiamato anche nelle seguenti norme:

- **Art. 8 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8** "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"
- **Art. 59 della legge regionale 11 febbraio 1999 n. 11** "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro";
- **Art.10, co.5 della legge regionale 4 dicembre 1991, n.12** "Organizzazione delle funzioni di competenza delle Regioni per l'attuazione del DPR 175/1988 concernente attuazione della direttiva Cee n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali"